SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. **162.**

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Art. 2.

Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Art. 3.

Interventi in materia di protezione civile

1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006;

c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 set-

tembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0189

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2008, n. **163.**

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alla specificità delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi, le modalità di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Prova preselettiva

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su materie di cultura generale, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, indicate nel bando di concorso.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 60 punti;

b) colloquio: 35 punti;

c) titoli: 5 punti.

L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti *a)* e *b)* è calcolata con la seguente formula:

$$Punteggio = \frac{Voto\ dato\ alla\ singola\ prova\ o\ modulo}{10} \times [Punteggio\ massimo\ della\ singola\ prova\ o\ modulo]$$

ove il «*voto dato alla singola prova o modulo*» viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.

3. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si prefiggono di verificare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e la modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda sanitaria locale, Federazione medico sportiva italiana, Centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso.

5. Per ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale è attribuito un punteggio massimo di 15 punti, corrispondenti ad un voto pari a 10/10. La prova si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene non meno di 9 punti, pari a 6/10 in ciascun modulo ed un totale complessivo non inferiore a 42 punti, pari ad una media di 7/10.

6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attività del vigile del fuoco, nonché su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 24,5, corrispondente ad un voto pari a 7/10.

8. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42 punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.

9. I titoli valutabili sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.

10. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pub-

blicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La Commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Ove, per esigenze di servizio, non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La Commissione può essere integrata anche da uno o più componenti aggiunti per la prova di informatica e di lingua straniera.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.

6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Disposizioni particolari

1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2008

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 353

ALLEGATO *A*
(articolo 3, comma 9)

	Titoli valutabili Patenti di guida civile in corso di validità categorie:
1	C
2	C-E
3	D
4	D-E

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— L'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 5 *(Nomina a vigile del fuoco).* — 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 7 *(Concorso per esame). — (Omissis).*

2-*bis.* Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

(Omissis).».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici).* — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 51 *(Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). — (Omissis).*

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«*(Omissis).*

5-*bis.* I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — (Omissis).*

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 148 *(Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale).* — 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

08G0184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Innocenti Federico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/481/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Innocenti Federico, nato a Moncalieri il 16 gennaio 1974 cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expertcmptable», conseguito in Lussemburgo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Esperto contabile» in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari», conseguito presso l'«Università commerciale L. Bocconi» di Milano il 17 aprile 1998 e che detto titolo è stato riconosciuto in Lussemburgo come titolo valido ad equivalente titolo accademico lussemburghese, come attestato dal «Ministere de la Culture de l'Insignement Supèrieur et de la Recherche» in data 11 aprile 2001;

Considerato che l'istante è iscritto presso l'«Odre des Experts Comptables» dal 25 aprile 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, esperto contabile, dell'albo dei «dottori commercialisti e degli esperti contabili» e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Innocenti Federico, nato a Moncalieri il 16 gennaio 1974 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo «dei dottori commercialisti ed esperti contabili», sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto commerciale, 3) diritto tributario e relativo contenzioso, 4) nozioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) revisione contabile, 6) disciplina dei bilanci di esercizio consolidati, 7) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

08A07717

DECRETO 15 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wagner Christine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 — relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali — che consente il riconoscimento professionale delle qualifiche professionali prescritte da altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla;

Vista l'istanza della sig.ra Wagner Christine, nata a St. Polten (Austria) il 13 dicembre 1963, cittadina austriaca, diretta ad ottenere il riesame del decreto di rigetto datato 16 giugno 2008, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di «Psychotherapeutin» conseguito in Austria, per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Philosophie» nel maggio 1988 presso la «Universitat Salzburg» di Salisburgo;

Considerato che ha completato nell'ottobre 1994 il ciclo di studi specifici presso la Associazione di psicoterapia a sensibilizzazione psicosomatica a Innsbruck, nel febbraio 2000 il corso propedeutico di psicoterapia presso la Accademia per il lavoro sociale della camera dei lavoratori ed impiegati di Salisburgo, nell'aprile 2001 il ciclo di studi specifici per la psicoterapia con approccio sulla persona presso l'Associazione di psicoterapia, della tecnica della conversazione e di supervisione a Vienna;

Considerato che risulta iscritta da giugno 2001 alla «Psychotherapeutenliste» in qualità di «Psychotherapeutin» a Vienna;

Preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e 1279 dell'anno 2005, che in relazione ad un caso analogo hanno accolto il principio del riconoscimento sulla base della corrispondenza tra il titolo professionale conseguito nel Paese d'origine e la professione equivalente nello Stato membro ospitante;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2008;

Preso atto del difforme parere del Consiglio nazionale di categoria, come risulta altresì dalla nota datata 18 settembre 2008;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademica e professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso la richiedente, su materie essenziali per l'esercizio della psicoterapia e che quindi si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

La domanda della sig.ra Wagner Christine, nata a St. Polten (Austria) il 13 dicembre 1963, cittadina austriaca, diretta ad ottenere il riesame della domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Austria, al fine dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia, è accolta.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) Psicologia clinica e della salute; 2) Valutazione psicometrica; 3) Legislazione e deontologia professionale.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, e si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Detto tirocinio dovrà essere svolto presso un Servizio di psicologia oppure un Consultorio familiare oppure un Servizio per le patologie delle dipendenze.

08A07720

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Xedavir», registrato al n. 13838.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata il 5 dicembre 2006 e successiva integrazione dell'11 settembre 2007 dall'Impresa Agribiotec Srl con sede in via San Bernardo n. 22 - Cremona, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Virasan» contenente la sostanza attiva trichoderma asperellum;

Visto il parere favorevole espresso il 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto in questione per un periodo di cinque anni, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva trichoderma asperellum, contenuta nel prodotto;

Vista la nota dell'Ufficio del 13 marzo 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa Agribiotec Srl ha ceduto il prodotto in questione in corso di registrazione all'impresa Xeda International S.A. con sede legale in Z.A La Crau, 13670 Saint-Andiol (Francia);

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2008 da cui risulta che l'impresa sopracitata ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Xedavir»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5, l'Impresa Xeda International S.A. con sede legale in Z.A La Crau, 13670 Saint-Andiol (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato XEDAVIR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva trichoderma asperellum, contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sinapak Snc in Stradella (Pavia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13838.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Xeda International S.A.

XEDAVIR

(Polvere bagnabile)

Agrofarmaco biologico a base di *Trichoderma asperellum* per il contenimento di malattie fungine del terreno

XEDAVIR -COMPOSIZIONE
Trichoderma asperellum (ceppo TV1)
UFC unità formanti colonie 1 × 10^7 per grammo...g 2,8
Coformulanti ....q.b. a g 100

XEDA INTERNATIONAL S.A.
sede legale: Z.A. La Crau, 13670 Sant-Andiol Francia

IRRITANTE

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Distribuito da: XEDA ITALIA S.r.l

Sede legale: Via F. Guarini 13/A
47100 Forlì (FC). Tel. +39 0543 780600

Stabilimento di produzione:
SINAPAK snc – Stradella (Pavia)

Confezioni:
0,200-0,250-0,500 1-5-10-20 Kg
Partita n°

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Conservare il recipiente ben chiuso. Si consiglia l'utilizzo di maschere, guanti ed occhiali

CARATTERISTICHE
Trichoderma asperellum ceppo TV1 è un fungo antagonista con elevata competitività e capacità di colonizzazione dello spazio e dei substrati di crescita, nonché capacità di difesa delle risorse nei confronti di altri organismi del terreno. Queste caratteristiche, unite ad un'elevata adattabilità a condizioni pedo-climatiche diverse, lo rendono un antagonista ideale nel terreno, dove esplica azione di repressione e contenimento verso i responsabili dei marciumi radicali, quali: *Pythium* spp., *Philophtora capsici, Rhizoctonia solani* e *Verticillium* spp.
Il ceppo TV1 è comunemente presente in natura (e nel terreno) e non modificato geneticamente.

EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture orticole (aglio, asparago, basilico, bietola da foglia e da costa, carciofo, cardo, carota, cavoli, cerfoglio, cetriolo, cicoria, cipolla, cocomero, colza, crescione, dolcetta, erba cipollina, fagiolo, fagiolino, finocchio, fragola, indivia, lattuga, lavanda, maggiorana, malva, melanzana, melissa, melone, menta, patata, peperone, pomodoro, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, ravanello, rosmarino, ravizzone, rucola, salvia, scalogno, scarola, sedano, spinacio, tabacco, timo, zucca, zucchino), officinali, floricole, ornamentali, prati e campi sportivi

Applicazione	Dosi d'impiego
In serra e pieno campo	3-5 Kg/ha
In terricci e torbe	0,5 – 1 Kg/m^3

Applicare il prodotto preventivamente, in pre-semina o pre-trapianto oppure alla semina e al trapianto. In considerazione dell'andamento climatico e della durata della coltura (se medio lunga) si consiglia di ripetere il trattamento dopo 15 giorni, alla dose inferiore per migliorare l'azione colonizzante ottenuta con la prima somministrazione.

Preparazione della soluzione: versare gradatamente il prodotto in un secchio e stemperare agitando, versare nella botte e mantenere in agitazione la soluzione per tutto il periodo del trattamento.

Avvertenze: Conservare la presente confezione al riparo dai raggi del sole in luogo fresco e asciutto ed a una temperatura non superiore ai 25° C. Rispettando tali condizioni il preparato mantiene la sua efficacia per almeno 8 mesi. In frigorifero la capacità germinativa viene conservata per almeno 12 mesi.
COMPATIBILITA'
Il preparato è miscelabile con tutti i prodotti insetticidi, fertilizzanti, erbicidi, (ad eccezione dei formulati contenenti oxadiazon e pendimetalin) fungicidi (ad eccezione dei prodotti a base di azoxystrobin, chlorthalonil, dicloran, iprodione, mancozeb, penconazolo, thiram e tolclofos-metile).
FITOTOSSICITA': Il preparato sulle colture indicate in etichetta è perfettamente selettivo

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

08A07522

DECRETO 6 ottobre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Valis F», registrato al n. 13127.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 13 gennaio 2006 dall'Impresa Isagro SpA con sede legale in via Caldera n. 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «COMPASS F» contenente le sostanze attive valiphenal, folpet;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 25 agosto 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva valiphenal nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 relativo all'inclusione della sostanza attiva folpet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione provvisoria del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;

Vista la nota dell'Ufficio in data 5 maggio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'11 giugno 2008 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Valis F»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni, l'Impresa Isagro SpA, con sede legale in via Caldera n. 21 - Milano, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VALIS F con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva valiphenal in Allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Isagro SpA in Aprilia (Latina); A.D.I.C.A. Srl in Nera Montoro (Terni); TORRE Srl in Torrenieri fraz. Montalcino (Siena): STI Solfotecnica Italiana SpA in Cotignola (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13127.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VALIS F

GRANULI IDRODISPERSIBILI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE PER UVA DA VINO

VALIS F
Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 –
20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
Valiphenal (IR5885) puro .... g. 6
Folpet puro .... g. 48
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Partita n°......
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), A.D.I.C.A. srl. – Nera Montoro (Terni),
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Cotignola (RA), Torre S.r.l .- Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI).

Frasi di rischio (R): Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Durante le operazioni di rientro utilizzare indumenti protettivi adeguati (tuta standard e guanti).
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare la fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
VALIPHENAL 6% e FOLPET 48% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
VALIPHENAL:
Sintomi: nessuno
FOLPET
Sintomi : irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
VALIS F contiene 6% di Valiphenal (nome ISO proposto) e 48% di Folpet. VALIS F è un nuovo fungicida sistemico per il controllo dei danni causati da differenti specie di Oomiceti. Valiphenal mostra proprietà preventive, curative, eradicanti e antisporulanti. Folpet è un fungicida di copertura efficace contro una vasta gamma di agenti patogeni fungini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VALIS F ha una buona efficacia contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). VALIS F è da utilizzarsi mediante applicazioni fogliari in un programma di controllo preventivo o curativo.
VITE PER UVA DA VINO - Peronospora (Plasmopara viticola): 1,5-2 kg/ha. Effettuare il trattamento quando compaiono i primi sintomi dell'infezione primaria. Le applicazioni successive devo essere eseguite ad un intervallo di 10-14 giorni. Effettuare al massimo tre applicazioni per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Non preparare una miscela in quantità superiore a quella necessaria per l'applicazione immediata. Versare il prodotto nel serbatoio riempito a metà di acqua, con l'agitatore attivato. Versare eventuali altri prodotti raccomandati per la miscela e farli disperdere completamente. Portare la botte a volume.
La quantità d'acqua necessaria per ettaro varierà in base allo stadio di crescita della coltura e all'apparecchiatura utilizzata.
Applicare la miscela entro 2 ore dalla sua preparazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è incompatibile con formulati alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri) e Oli Bianchi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 42 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

VALIS Marchio registrato
Prodotto distribuito da: Isagro Italia S.r.l. – Milano; Siapa S.r.l. – Milano.

08A07521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 ottobre 2008.

Rettifica della determinazione 22 settembre 2008, nella parte relativa al medicinale per uso umano «Faslodex». (Determinazione n. 928/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione del 22 settembre 2008, concernente modifica delle schede di monitoraggio delle specialità medicinali: Zevalin (Ibritumomab Tiuxetano), Erbitux (Cetuximab), Avastin (Bevacizumab), Tarceva (Erlotinib), Herceptin (trastuzumab), Nexavar (Sorafenib), Sutent (Sunitinib), Sprycel (Desatinib) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2008 - serie generale - n. 230;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Si intenda eliminata la frase: «FASLODEX (fulvestrant) - determina AIFA n. 37/2005».

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A07715

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 settembre 2008, **n. 8/2008.**

Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 - «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» - articolo 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Con legge n. 133 del 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

A seguito delle modifiche apportate all'originario provvedimento normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa l'applicazione della nuova disciplina si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la precedente circolare n. 7 del 2008.

La materia è di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complessità, si pregano le amministrazioni di far conoscere le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle norme anche per consentire un intervento finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.

1. *Assenze per malattia.*

Si segnala innanzi tutto che la legge di conversione ha operato una modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell'art. 71 in esame un comma 1-*bis*. Tale disposizione stabilisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.». Con la modifica pertanto è stata introdotta un'esclusione espressa dall'ambito di applicazione della nuova disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. È rimasta per il momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione pubblica si adopererà in sede parlamentare per prevedere un'integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Considerate le richieste di chiarimento giunte all'attenzione del Dipartimento, si rende necessario dare indicazioni circa le nuove modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71 comma 1. La disposizione stabilisce che, salvo le eccezioni previste, «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o

emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio». La norma prescrive una decurtazione «permanente» nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque «scontato» relativamente ai primi dieci giorni.

Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art. 71 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell'art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

1.2. *Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.*

Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.

In proposito, è opportuno evidenziare che il decreto-legge n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici — ricorrendone i presupposti — è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle «esigenze funzionali ed organizzative» di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,

oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.».

Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per segnalare la previsione dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 61 del 2000, innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro part-time dei dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente del settore pubblico o privato interessato un diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione a tempo pieno. Questa norma, in quanto *lex specialis* approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell'art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dei rapporti di lavoro con le amministrazioni. Il medesimo art. 12-*bis* — alle condizioni previste — accorda poi anche una precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dal citato art. 73.

Si raccomanda ai dirigenti competenti di dare le opportune indicazioni al personale circa la necessità per i dipendenti di comunicare l'assenza per malattia con tempestività, comunicando il domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato. Si chiede quindi l'osservanza di quanto prescritto in materia dagli accordi collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16 maggio 1995 per il personale del comparto ministeri: «8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. ...10. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.»). Ciò sia per permettere all'amministrazione di organizzare l'attività in maniera da non recare detrimento alla funzionalità e all'offerta di servizi sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.

2. *Permessi retribuiti.*

Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992.

2.1. *Le modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.*

Preliminarmente si segnala che la legge di conversione è intervenuta a modificare il comma 5 dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 con quello al comma 6. In base al testo attualmente vigente si prevede che: «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.». Quindi, la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva contenuta nel comma 5 dell'art. 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap grave, sia quelli giornalieri (previsti dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal comma 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del comma 6 dell'art. 33.

2.2. *Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità.*

Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le

due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

È importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa («4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.»).

Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:

tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della giornata);

o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

È importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:

due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'art. 33);

tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3. *Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità.*

In base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

Secondo l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

2.4. *Permessi per documentati motivi personali e familiari.*

Diversamente, per quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e famigliari disciplinati dai contratti collettivi (ad es.: CCNL del 16 maggio 2001 del comparto ministeri, art. 9; CCNL del 28 maggio 2004 del comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL del 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti in decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 4 aprile 2008 per il personale della carriera prefettizia; decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 20 gennaio

2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione frazionata degli stessi con fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 71, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, comma 4, secondo periodo: «Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.»).

Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un utile criterio per l'anno 2008 in corso può essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.

2.5. *Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.*

La legge 13 luglio 1967, n. 584, all'art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l'équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge.

Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal decreto-legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà.

3. *La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell'amministrazione.*

Si raccomanda ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e a giustificazione dell'assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell'offerta di servizi. In quest'ottica, è particolarmente rilevante l'attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

4. *Il monitoraggio sui permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.*

Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 in materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sarà volto ad acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale incidenza sull'organizzazione del lavoro, e anche le difficoltà riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi, nell'applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sarà finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge nell'interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Roma, 5 settembre 2008

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Registrata alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 40

08A07719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto 9 ottobre 2008 è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati con Bollettino ufficiale del 31 maggio 2008.

Romano Elisabetta Filomena notaio residente nel comune di Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Bari (d.n. Bari), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Abbicco Alberto, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti (d.n. Bari) è trasferito nel comune di Gioia del Colle (d.n. Bari), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ghiroldi Alessandra, notaio residente nel comune di Torino (d.n.r Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Bergamo (d.n. Bergamo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Farinaccio Anna notaio residente nel comune in Casacalenda (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel comune di Trivento (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Licciardello Claudia, notaio residente nel comune di Leonforte (d.n.r Enna e Nicosia) è trasferito nel comune di Randazzo (d.n. Catania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ruggeri Cannata Andrea notaio residente nel comune in Militello in Val di Catania (d.n. Caltagirone) è trasferito nel comune di Paternò (d.n. Catania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mariani Chiara notaio residente nel comune di Cassano Magnago (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese) è trasferito nel Comune di Como (d.n. Como e Lecco), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Riella Emma, notaio residente nel comune di Ardenno (d.n. Sondrio) è trasferito nel comune di Como (d.n.r. Como e Lecco), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Speranza Enrica, notaio residente nel comune di Galbiate (d.n.r. Como e Lecco) è trasferito nel comune di Erba (d.n. Como e Lecco), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Oggioni Michele, notaio residente nel comune in Vercelli (d.n.r. Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel comune di Introbio (d.n. Como e Lecco), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cerulli Vilma, notaio residente nel comune in Firenze (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di San Casciano Val di Pesa (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Rizzo Corallo Antonio, notaio residente nel comune di Lucera (d.n.r. Foggia e Lucera) è trasferito nel comune di Foggia (d.n.r. Foggia e Lucera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fuccillo Maria Concetta, notaio residente nel comune in Minturno (d.n. Latina) è trasferito nel comune di Formia (d.n. Latina), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nastri Lucio, notaio residente nel comune in Latina (d.n. Latina) è trasferito nel comune di Terracina (d.n. Latina), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Barone Carlo Giovanni, residente nel comune in Calimera (d.n. Lecce) è trasferito nel comune di Lecce (d.n. Lecce), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ancillotti Costanza, residente nel comune di Barga (d.n. Lucca) è trasferito nel comune di Lucca (d.n. Lucca), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ruggieri Nicoletta, notaio residente nel comune di Adria (d.n. Rovigo) è trasferito nel comune di Potenza Picena (d.n.r. Macerata e Camerino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Maiorana Bernardo, notaio residente nel comune di Rometta (d.n.r Messina, Barcellona P.G. Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (d.n.r. Messina, Barcellona P.G. Patti e Mistretta), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Magaudda Marina, notaio residente nel comune di Tortorici (d.n.r Messina, Barcellona P.G. Patti e Mistretta) è trasferito nel comune di Lipari (d.n Messina Barcellona P.G. Patti e Mistretta), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cavallotti Laura, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Quatraro Gabriella, notaio residente nel comune di Bollate (d.n. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (d.n.r. Milano Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ajello Stefano, notaio residente nel comune di Lugagnano Val D'Arda (d.n. Piacenza) è trasferito nel comune di Paderno Dugnano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Maccagno Giovanni, notaio residente nel comune di Milano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Novate Milanese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Baggini Paola, notaio residente nel comune di Cologno Monzese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di San Colombano al Lambro (d.n. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese).

Costamante Giovanna, notaio residente nel comune di Partinico (d.n. Palermo) è trasferito nel comune di Palermo (d.n. Palermo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gallotti Francesco, notaio residente nel comune di Chignolo Po (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Pavia (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Magnani Angelo, notaio residente nel comune di Broni, (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Stradella (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vangi Francesco, notaio residente nel comune di Passignano sul Trasimeno (d.n. Perugia) è trasferito nel comune di Bastia Umbra (d.n. Perugia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Brugnoli Gloria, notaio residente nel comune di Livorno (d.n. Livorno) è trasferito nel comune di Cascina (d.n. Pisa), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nobile Matteo, notaio residente nel comune di Velletri (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vanghetti Valerio, notaio residente nel comune di Ausonia (d.n. Cassino) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Angelis Prisca, notaio residente nel comune di Rimini (d.n.r. Forlì e Rimini) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferrara Vincenzo, notaio residente nel comune di Reggio Emilia (d.n. Reggio Emilia) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Castaldo Domenica, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lupo Franco, notaio residente nel comune di Roma, (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Tarquinia (d.n r. Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lupoli Raffaele, notaio residente nel comune di Massarosa (d.n. Lucca) è trasferito nel comune di Capriati al Volturno (d.n. Santa Maria C.V.), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giubbini Ferroni Carlo, notaio residente nel comune di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Orvieto (d.n r. Terni, Orvieto e Spoleto), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Corso Elena, notaio residente nel comune di Cembra (d.n. Trento) è trasferito nel comune di Lavis (d.n. Trento), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Dussin Antonio, notaio residente in Mira (d.n. Venezia) è trasferito nella sede di Dolo (d.n. Venezia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marinucci Pia, notaio residente nel comune di Bergantino (d.n. Rovigo) è trasferito nel comune di Cologna Veneta (d.n. Verona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Capua Cristina, notaio residente nel comune di Gavorrano (d.n. Grosseto) è trasferito nel comune di Borgorose (d.n r. Viterbo e Rieti), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

08A07716

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Kingston (Giamaica).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

La signora Maria Carla Gullotta, Console onorario in Kingston (Giamaica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kingston;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kingston;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A07624

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita SS. Rosario, in Gabicce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Rosario, con sede in Gabicce (Pesaro).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07523

Estinzione della Confraternita della Misericordia in Monteciccardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita della Misericordia, con sede in Monteciccardo (Pesaro).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'Ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07524

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro, loc. Fiorenzuola di Focara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07651

Estinzione della Confraternita Collegio della Carità, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Collegio della Carità, con sede in Pesaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07650

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Soriano Calabro (VV) con deliberazione n. 14 del 27 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2008, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del rag. Giuseppe Condello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

08A07718

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area urbanizzata, in Salerno

Con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 8, foglio n. 356 in data 8 settembre 2008, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area urbanizzata (sulla quale insistono strade pubbliche, parcheggi, piazze, etc) per complessivi mq. 19.426, ubicata nel comune di Salerno, in località Piazza della Concordia, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 64 ed identificata con le particelle n. 2750 (di mq. 3.489) e n. 2834 (di mq. 15.937) (già ex particella n. 2501/porzione con sovrastante manufatto), indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

08A07527

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentin»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 82 del 6 febbraio 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN F.c. tablet (875+125) mg/TAB dalla Grecia con numero di autorizzazione 42704/99/22-02-2000.

Importatore: Pharmazena S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria 8/20 - Genova.

Denominazione e confezione: «Augmentin» 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice IP: 037307016 (in base 10), 13LJN8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compresse rivestite contiene:

principio attivo: Amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra; magnesio stearato; carbossimetilamido sodico; cellulosa microcristallina; ipromellosa; titanio diossido; macrogol 4000; macrogol 6000.

Indicazioni terapeutiche: «Augmentin» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle:

infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee;

infezioni delle vie uro-genitali;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni ginecologiche;

infezioni enteriche e delle vie biliari.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Munro Wholesale Medical Supplies limited - 10 Stroud road - Kelvin industrial estate - East Kilbride - G75 0YA Glasgow.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIP n. 037307016 - «Augmentin» 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,78 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,19 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIP n. 037307016 - «Augmentin» 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mucoangin»

Estratto provvedimento UPC/II/530 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: MUCOANGIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0104/001/II/014.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche analitiche e dei metodi analitici per il prodotto finito (pastiglie di ambroxol).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolaryn»

Estratto provvedimento UPC/II/531 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: BISOLARYN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0103/001/II/012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche analitiche e dei metodi analitici per il prodotto finito (pastiglie di ambroxol).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosamina Pharma Nord»

Estratto provvedimento UPC/II/532 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: GLUCOSAMINA PHARMA NORD.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pharma Nord APS.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0699/001/II/002.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo fornitore della sostanza attiva: Bayir Chemicals - Bangalore - India e conseguente presentazione dell'Active Substance Master File aggiornato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07630

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eprex»

Estratto provvedimento UPC/II/533 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006,007,009,010,011,012,013,014/II/076.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test «Biossay in vivo» per sostanza attiva (eritropoietina) e il prodotto finito Eprex, con un nuovo test «Bioassay in vitro» usando la linea cellulare UT-7 (UT-7/EPO/SF).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/534 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test «Biossay in vivo» per sostanza attiva (eritropoietina) e il prodotto finito Eprex, con un nuovo test «Bioassay in vitro» usando la linea cellulare UT-7 (UT-7/EPO/SF).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07631-08A07632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xyzal»

Estratto provvedimento UPC/II/535 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: XYZAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0299/001-002/II/034.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un processo alternativo di sintesi del principio attivo presso il sito di produzione UCB Farchim SA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aliane»

Estratto provvedimento UPC/II/536 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: ALIANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037376011/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376023/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21×3 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376035/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21×6 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376047/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21×13 compresse in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0702/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5 e 5.2 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Yasminelle»

Estratto provvedimento UPC/II/537 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: YASMINELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037199015/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199027/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21×3 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199039/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21×6 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199041/M - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21×13 compresse in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0701/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5 e 5.2 e conseguenti modifiche al Foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UPC/II/538 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036763011/M - 30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763023/M - 30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763035/M - 30 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763047/M - «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763050/M - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763062/M - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763074/M - «30 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763086/M - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763098/M - «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763100/M - «30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763112/M - «30 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763124/M - «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763136/M - «30 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763148/M - «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763151/M - «30 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763163/M - «30 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763175/M - «30 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763187/M - «30 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister al/pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036763199/M - «30 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister al/pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1570/002/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e conseguenti modifiche del Foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Ratiopharm»

Estratto provvedimento UPC/II/539 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: PAROXETINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035818018/M - 10 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818020/M - 12 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818032/M - 14 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818044/M - 20 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818057/M - 21 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818069/M - 28 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818071/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818083/M - 50 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818095/M - 56 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818107/M - 58 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818119/M - 60 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818121/M - 98 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818133/M - 100 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818145/M - 200 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818158/M - 250 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818160/M - 500 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035818172/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818184/M - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818196/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818208/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818210/M - «20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818222/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818234/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818246/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818259/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818261/M - «20 mg compresse rivestite con film» 58 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818273/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818285/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818297/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818309/M - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818311/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister pvc/al/opa-alu;

A.I.C. n. 035818323/M - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister pvc/al/opa-alu.

Titolare A.I.C.: Rratiopharm Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0245/001/11/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8, 5.1 e armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Merck Generics»

Estratto provvedimento UPC/II/540 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: PAROXETINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035449014/M - 10 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449026/M - 12 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449038/M - 14 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449040/M - 20 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449053/M - 28 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449065/M - 30 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449077/M - 50 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449089/M - 58 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449091/M - 60 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449103/M - 98 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449115/M - 10 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449127/M - 200 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449139/M - 250 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg;

A.I.C. n. 035449141/M - 500 compresse rivestite con film in flacone hdpe da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0244/001/II/021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e conseguenti modifiche del Foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A07638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Sandoz»

Estratto provvedimento UPC/II/541 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: PAROXETINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 037095015/M - «20 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 0370950271M - «20 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095039/M - «20 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095041/M - «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095054/M - «20 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095066/M - «20 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095078/M - «20 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095080/M - «20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095092/M - «20 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095104/M - «20 mg compresse» 100×1 (Unit dose) compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 0370951 16/M - «20 mg compresse» 250 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 037095128/M - «20 mg compresse» 10 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095130/M - «20 mg compresse» 20 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095142/M - «20 mg compresse» 50 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095155/M - «20 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 037095167/M - «20 mg compresse» 250 compresse in contenitore PP;

Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: F1/H/0228/001/II/017/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6 e conseguenti modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

08A07639

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aliflus»

Estratto provvedimento UPC/II/542 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034463012/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463024/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463036/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 500 mcg;

A.I.C. n. 034463048/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463051/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463063/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg;

A.I.C. n. 034463075/M - Diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463087/M - Diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463099/M - Diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 mcg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourc S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0170/001-003/II/1047, SE/H/0170/001-003/II/048 SE/H/0170/001-003/II/050.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: adeguamento degli standard terms.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/543 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034463101/M - «25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463113/M - «25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463125/M - «25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0398/001-003/II/037, UK/H/0398/001-003/II/039, UK/H/0398/001-003/II/R01.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: adeguamento degli standard terms.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07640-08A07641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Edronax»

Estratto provvedimento UPC/II/544 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033632011/M - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632023/M - 60 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632035/M - 20 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033632047/M - 60 compresse 2 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/II/026, UK/H/0202/001-002/II/028, UK/H/0202/001-002/R02.

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.3 - 4.4 - 4.6 e 4.8.

Conseguenti modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Davedax»

Estratto provvedimento UPC/II/545 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

033203011 - 20 compresse 2 mg;

033203023 - 60 compresse 2 mg;

033203035 - 20 compresse 4 mg;

033203047 - 60 compresse 4 mg.

Titolare A.I.C.: Marvecspharma Services S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/II/026, UK/H/0202/001-002/II/208, UK/H/0202/001-002/R02.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.3 - 4.4 - 4.6 e 4.8.

Conseguenti modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram EG»

Estratto provvedimento UPC/II/546 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: CITALOPRAM EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036503011/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503023/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503035/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503047/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503050/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503062/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503074/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503086/M - «20 mg compresse rivestite con film» (100x1) compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose;

A.I.C. n. 036503098/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503100/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503112/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503124/M - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503136/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503148/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503151/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503163/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503175/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503187/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503199/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036503201/M - «40 mg compresse rivestite con film» (100x1) compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose;

A.I.C. n. 036503213/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036503225/M - «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036503237/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036503249/M - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0465/002-003/II/013.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.4 e 4.8 e e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Ranbaxy»

Estratto provvedimento UPC/II/547 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: CITALOPRAM RANBAXY.

Confezioni:

A.I.C. n. 037111010/M - «10 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111022/M - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111034/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111046/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111059/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111061/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111073/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111085/M - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111097/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111109/M - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111111/M - «20 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111123/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111135/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111147/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111150/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111162/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111174/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111186/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111198/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111200/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111212/M - «40 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111224/M - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111236/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111248/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111251/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111263/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111275/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111287/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111299/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037111301/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0806/001-003/II/003.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.4 e 4.8 e e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finasteride Winthrop»

Estratto provvedimento UPC/II/548 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: FINASTERIDE WINTHROP.

Confezioni:

A.I.C. n. 037722016/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722028/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722030/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722042/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722055/M - «5 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722067/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722079/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722081/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722093/M - «5 mg compresse rivestite con film» 300 (10X30) compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 037722105/M - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722117/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722129/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722131/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722143/M - «5 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722156/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722168/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722170/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722182/M - «5 mg compresse rivestite con film» 300 (10X30) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037722194/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037722206/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037722218/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037722220/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037722232/M - «5 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037722244/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in flacone AL/PVC;

A.I.C. n. 037722257/M - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in flacone AL/AL;

A.I.C. n. 037722269/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone AL/PVC;

A.I.C. n. 037722271/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone AL/AL.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0636/001/II/012.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.6 e 5.3 e e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Naropina»

Estratto provvedimento UPC/II/549 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: NAROPINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032248015/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248027/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248041/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248054/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248078/M - «2» 5 Polybag 2 mg/ml 100 ml blister;

A.I.C. n. 032248080/M - «2» 5 Polybag 2 mg/ml 200 ml blister;

A.I.C. n. 032248092/M - «7,5» 5 Polyamp 7,5 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248104/M - «7,5» 5 Polyamp 7,5 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248128/M - «7,5» 5 Polyamp 7,5 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248130/M - «7,5» 5 Polyamp 7,5 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248155/M - «10» 5 Polyamp 10 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248167/M - «10» 5 Polyamp 10 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248181/M - «10» 5 Polyamp 10 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248193/M - «10» 5 Polyamp 10 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248217/M - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale Polyamp da 10 ml;

A.I.C. n. 032248229/M - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale Polyamp da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0104/001-004/II/050, NL/H/0104/001-004/II/051.

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.4 - 4.8 e 4.9;

armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Darilin»

Estratto provvedimento UPC/R/41 del 29 settembre 2008

Specialità medicinale: DARILIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035740012/M - 60 compresse rivestite con film da 450 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0324/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07625

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Cerazette»

Estratto provvedimento UPC n. 232 del 30 settembre 2008

Specialità medicinale: CERAZETTE.

Società: N.V. Organon.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cerazette 034118012/M - 28 compresse rivestite in blister - 034118024/M - 3×28 compresse rivestite in blister - 034118036/M - 6×28 compresse rivestite in blister, esclusivamente in relazione alle nuove etichette interne ed esterne armonizzate, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 28 settembre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/246 del 28 maggio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2008, senza ulteriore proroga.

Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di novanta giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07627

Comunicato di rettifica relativo alla variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Diamicron».

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/435 del 30 luglio 2008 pubblicato nel S.O. n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 2008, ove è scritto:

023404015 - «80 mg compresse» 40 compresse;

023404027/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404039/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404041/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404054/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404066/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404078/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404080/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404092/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404104/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404116/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404128/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404130/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404142/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404155/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404167/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

leggasi:

023404027/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404039/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404041/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404054/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404066/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404078/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404080/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404092/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404104/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404116/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404128/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404130/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404142/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404155/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404167/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg.

08A07648

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Angoron Tablet 200 mg»

Nell'estratto della determinazione AIP/UPC n. 127 del 1º agosto 2008 pubblicato nel S.O. n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 2008, alla pag. 6, nel primo capoverso, dove è scritto: «È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ANGORON tablet 200 mg dalla Grecia "... con numero di autorizzazione 3784/21-01-05"», leggasi: «con numero di autorizzazione 42144/02/07-02-03», a seguito della nota di correzione inviata dall'E.O.F. Hellenic Republic of Health Greca in data 3 ottobre 2008 relativa al codice di autorizzazione del prodotto Greco ANGORON.

08A07649

Comunicato relativo all'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
R03AK04	SALBUTAMOLO+ IPRATROPIO BROMURO	15 ML 0,375%+0,075% USO RESPIRATORIO E ORALE 30 UNITA' 0,5 ML 0,375% +0,075% USO RESPIRATORIO E ORALE

08A07652

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 22 settembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, concernente l'esclusione dal monitoraggio delle specialità medicinali Emend (Aprepitant), Foscan (Temoporfin), Eloxatin (Oxaliplatino), Gliadel (Carmustin), Kepivance (Palifermin), Faslodex (Fulvestrant). (Determinazione n. 218/2008).

Nella determinazione n. 218 del 22 settembre 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2008, alla pag. 24, seconda colonna, all'art. 1, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «*ODEX* (fulvestrant) ...» leggasi: «*FASLODEX* (fulvestrant) ...».

08A07714

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-249) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00